



COMUNE DI CASALVOLONE
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE – APPENDICE AL
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI**

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 17/02/2025

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance, che ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle Autonomie Locali, è denominato “Nucleo di Valutazione” con le funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del dlgs 150/2009, dlgs 33/2013 e s.m.i.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da un componente esterno all'Ente, anche da soggetto giuridico, purché sia indicata la persona fisica a cui viene affidato l'incarico, può essere svolto anche in forma associata ed è nominato dal Sindaco.
3. L'atto di nomina del Nucleo di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum e al compenso percepito dall'incaricato.
4. Il Nucleo di Valutazione è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) il possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.
 - c) un'esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità (anche in aziende private), maturata nei settori del management, della pianificazione, del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti derivanti dall'applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In alternativa al possesso di detta esperienza, si ritiene equivalente l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali o l'esperienza maturata, per almeno due anni, presso un OIV o Nucleo di valutazione, purché non sia intervenuta la motivata rimozione dall'incarico prima della scadenza.

ARTICOLO 2 - DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E COMPENSI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. La nomina del NdV ha una durata non inferiore ad un anno e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dalla struttura tecnica interna, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito nell'ambito della Direzione Generale o facente capo al Segretario Comunale.
3. Il compenso spettante è determinato nel decreto di nomina o nell'avviso e non può essere superiore al compenso percepito dal revisore.

ARTICOLO 3 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli dell'intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del Dlgs 150/2009, su tali aspetti rimane a diretta disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
- propone ed esprime parere vincolante sul regolamento di misurazione e valutazione della performance;
- può validare se richiesto la programmazione annuale degli obiettivi;
- riferisce alla Giunta, con cadenza almeno annuale, sull'andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate e nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa;
- sulla base del regolamento di disciplina delle posizioni organizzative propone la pesatura delle strutture ai fini della quantificazione dell'indennità di posizione;
- sulla base del regolamento di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance, partecipa alla valutazione della produttività dei dipendenti se richiesto;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- verifica la correttezza della valutazione dei dipendenti ai fini dell'accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 150/2009.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono le seguenti:

a) convocazioni:

- Il Nucleo di Valutazione si riunisce quando ne ricorre la necessità e su programmazione del Componente stesso, può essere convocato in caso di necessità dal Sindaco o dal Segretario Comunale;
- La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare almeno 2 giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza;

b) validità delle adunanze: le riunioni operative del NdV sono valide anche se effettuate presso altre sedi o in modalità telematica;

- c) pubblicità: le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche;
- d) accesso alle informazioni: il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici;
- e) collaborazione con il revisore dei conti: il Nucleo di Valutazione e il revisore dei conti collaborano fattivamente sul controllo dell'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
- g) codice etico: il Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
 - l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
 - deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente sull'attività svolta;
 - è tenuto a rispettare il codice di comportamento dell'Ente.

ARTICOLO 5 - LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA SUA RENDICONTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero Ente e quella dei singoli Settori.
2. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nel Documento unico di programmazione e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza, di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività.
3. La relazione sulla performance organizzativa dell'Ente e dei Settori, predisposta dal Nucleo di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente.
4. Essa viene illustrata, se richiesto, nel corso di uno specifico incontro ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori.

ARTICOLO 6 - DECADENZA E REVOCA

1. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia, sono soggetti a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento, nonché per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.
2. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del Nucleo di Valutazione sono adottati dal Sindaco che provvede con proprio atto.

3. Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a riconferma o alla nomina del nuovo Organismo.

ARTICOLO 7 – INCOMPATIBILITA' E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

1. Non possono essere nominati coloro che:

- sono dipendenti dell'Amministrazione comunale di Nibbiola;
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi e cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- hanno svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune, nel triennio precedente la nomina;
- sono responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione Comunale;
- si trovano, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado
- hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- sono Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
- hanno in corso contenziosi con l'Ente;
- hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell'Amministrazione comunale, con l'Organo d'indirizzo politico – amministrativo o con il Revisore Unico dei Conti;
- sono stati rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. o altro organismo di valutazione prima della scadenza del mandato;
- sono Revisori dei Conti presso il Comune che assegna l'incarico;
- incorrano nelle condizioni d'incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236, D.Lgs. n. 267/2000;
- incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta su proposta del Segretario Generale.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali in materia di Nucleo di Valutazione.